



TRIBUNALE DI COMO
PRIMA SEZIONE CIVILE

I GG.DD. e GG.EE.

visto l'art. 1 D.L. 8 marzo 2020 n. 11 pubblicato sulla Gazzetta speciale in pari data e già in vigore in forza di quanto prescritto all'art. 6;

considerato in particolare che il citato testo normativo prevede espressamente:

“1. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le eccezioni indicate all'articolo 2, comma 2, lettera g), sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020.

2. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati al comma 1, ferme le eccezioni richiamate. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine di detto periodo”;

preso atto che le citate disposizioni normative dispongono il rinvio delle udienze civili e penali, solo con limitate eccezioni, tra le quali non sono indicate specificamente le procedure esecutive e concorsuali;

considerato che la *ratio* del citato intervento normativo è quella di limitare (e procrastinare a data successiva al 22 marzo 2020) i contatti interpersonali al fine di arginare il contagio del virus COVID-2019;

evidenziato che la norma prevede non solo il rinvio, disposto *ex lege*, delle udienze delle procedure esecutive e concorsuali, ma anche la sospensione dei termini scadenti nel c.d. periodo cuscinetto;

ritenuto pertanto che una corretta interpretazione teleologica della norma induce a ritenere il rinvio di ogni attività processuale ricomprendendo anche tutte quelle attività propedeutiche o connesse, in quanto implicanti il contatto con le parti o con il pubblico, e ciò soprattutto laddove sia impossibile svolgere dette attività da remoto ovvero con modalità telematiche;

considerato quindi che il rinvio delle attività debba quindi ritenersi esteso anche a tutte le operazioni materiali connesse alle esecuzioni immobiliari (di custodia e di delega) ed alle procedure concorsuali implicanti contatti con il pubblico, che devono essere rinviate a dopo il 22 marzo 2020, con conseguente sospensione di tutti i relativi termini delle varie operazioni (ad esempio: esperimenti di vendita; visite agli immobili; ordinanze di liberazione dei compendi immobiliari; atti della procedura; atti procedure concorsuali, versamento ed acquisizioni delle cauzioni), salva la possibilità di svolgere dette attività e operazioni da remoto o con modalità telematiche.

P.Q.M.

Dispone che tutti i professionisti interessati si attengano alle disposizioni sopra impartite.

Si comunichi a cura della Cancelleria a tutti i Professionisti Delegati, ai Curatori fallimentari, all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Commercialisti ed al Consiglio Notarile.

Si dispone la pubblicazione della presente Circolare nel sito internet del Tribunale,
Como, 09.03.2020

I Giudici

(firmato)

Dott. Marco Mancini

Dott. Alessandro Petronzi

Depositato nella cancelleria
del Tribunale di Como.

Oggi **9 MAR 2020**

DIRETTORE

Dott. Nicola Petronella